

Accertamento. La Cassazione recepisce la linea della Corte costituzionale

I prelievi non provano i compensi

Giorgio Gavelli

■ Ora anche la **Cassazione** ne è convinta: in sede di accertamento del **reddito professionale** fondato sulle **movimentazioni bancarie**, i **prelevamenti** non giustificati non possono essere automaticamente assunti come elementi presuntivi di costi produttivi di compensi non dichiarati, come, invece, può accadere per i ricavi derivati dall'attività d'impresa. C'è voluta la sentenza n. 228/2014 della Corte costituzionale - che ha affermato l'illegittimità di una parte dell'articolo 32, comma 1, n. 2 Dpr n. 600/73 introdotta dalla legge n. 311/2004 - per convincere la Suprema corte a superare il proprio orientamento favorevole **alle Entrate** e a dettare con la sentenza n. 4585/2015 un principio di diritto differente da quello fino a ora costante. Ricordiamo che i dati ricavabili dai rapporti finanziari inattenuti dal contribuente sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti se egli non dimostra di aver tenuto conto nella determinazione del reddito ovvero non ne prova la loro irrilevanza a tale fine. Allo stesso modo, anche i prelievi non riflessi dalle scritture contabili e di cui il contribuente non indica il beneficiario sono «riqualificati» come «ricavi», termine a cui la Finanziaria 2005 aveva associato quello di «compensi», lasciando intendere che la presunzione valeva tanto ai fini del reddito d'impresa quanto di quello di lavoro autonomo. Tale principio era stato sempre difeso dalla Cassazione (sentenze 14041/2011 e 802/2011), al punto da essere stato ritenuto applicabile anche agli accertamenti posti in essere prima dell'intervento del legislatore riguardante l'esplicitazione del termine «compensi» (sentenze 11750/2008 e 11094/1999). La Con-

sulta, tuttavia, ha bocciato questa tesi, considerandola lesiva del principio di ragionevolezza nonché della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati a un investimento nell'ambito della propria attività professionale, e che quest'ultimo, a sua volta, sia produttivo di un reddito. E la Cassazione, ora, si allinea. Nella sentenza n. 4585/2015 la Corte fa proprio il principio giuridico emergente dalla sentenza n. 228/2014 della Consulta, decidendo su un accertamento bancario riguardante una fisioterapista. Nel caso di specie, la Ctr aveva contestato l'equazione «prelievi=compensi» sulla base della considerazione che il conto corrente era cointestato con il coniuge, per cui mancava una prova certa della riconducibilità dei prelievi alla professionista accertata. Decisione corretta, sostiene la Cassazione, ma da motivare non con la cointestazione quanto facendo riferimento alla necessità di trattare diversamente i prelievi del professionista da quelli dell'imprenditore, categoria, la prima, per la quale «generalmente e legittimamente» si verifica «la fisiologica promiscuità delle entrate e delle spese professionali e personali». E, come insegna la Corte costituzionale, da un prelievo di un lavoratore autonomo difficilmente nasce un compenso. Tanto affermato sui prelevamenti, resta, in capo al lavoratore autonomo, l'onere di dimostrare che i versamenti operati sul conto, anche se effettuati dal coniuge, abbiano in realtà natura extraprofessionale, vincendo la contraria presunzione legale che opera (afferma la Cassazione) anche per i conti cointestati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

